

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER)

Opposizione

MEDIAZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE

Domande ed eccezioni

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Arcani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2017 promossa da:

C. SRL, con il patrocinio dell'avv. ..., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ...

opponente

contro

B.B. ORA C.C.M. SPA., con il patrocinio dell'avv. ..., elettivamente domiciliato in ... Ferrara presso il difensore avv. ...

opposto

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

C. s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ferrara, credito fondato sulla garanzia fideiussoria prestata dall'opponente in favore di N. s.r.l. cui la banca C.R.F. s.a.aveva concesso somme a titolo di mutuo ipotecario, lamentando l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti.

Ha quindi concluso chiedendo: "ritenere e dichiarare, che il contratto di mutuo ai rogiti del Notaio M.D.M.P.C., rep. (...) e racc. (...), stipulato tra la N. srl e la C.R.F. Spa in data 10.05.2007 è affetto da nullità parziale in quanto posto in essere in palese violazione del divieto di previsione di interessi usurari, e per l'effetto dichiarare la conversione dei relativi contratti in mutui a titolo gratuito; dichiarare che gli interessi corrisposti in precedenza ed in adempimento del mutuo dalla N. srl alla C.R. spa hanno costituito il pagamento di un indebito oggettivo; per i motivi di cui in narrativa, rideterminare l'importo dovuto a titolo di solo capitale eliminando quanto previsto a titolo di interessi e ricalcolando il debito residuo previa sottrazione degli interessi già corrisposti e non dovuti; disporre il risarcimento del danno subito a causa della pattuizione usuraria; condannare la parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c, per avere agito con dolo o colpa grave". Costituitasi in giudizio parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione ritenendola infondata ed ha rilevato il mancato espletamento del procedimento di mediazione, obbligatorio in considerazione dell'oggetto della domanda, a norma dell'art.5 D.Lgs. n. 28 del 2010.

Il giudice ha, quindi, disposto l'espletamento della mediazione, ponendo l'incombente a carico della parte opponente.

Alla successiva udienza del 14 dicembre 2017, parte opposta ha eccepito l'improcedibilità della domanda, per non essere stata la mediazione espletata.

Ed il giudice, ritenuta la fondatezza dell'eccezione preliminare, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e trattenuto alla predetta udienza la causa in decisione.

Parte opponente, in sede di comparsa conclusionale, lamenta l'erroneità sotto vari profili della suddetta decisione.

Afferma in particolare di avere investito della procedura di mediazione l'Organismo di Conciliazione e Mediazione ADR Media - Nuova Giustizia, il cui mediatore avv. ... prontamente provvedeva in data 24 luglio 2017 alla trasmissione, a mezzo pec, dell'invito all'adesione all'incontro preliminare.

Afferma altresì che, per la celebrazione del predetto primo incontro, il mediatore Avv. ... predisponesse i necessari supporti informatici affinché avvenisse nella forme della videoconferenza.

Sostiene, quindi, che gli strumenti attivati avrebbero consentito di svolgere la mediazione senza alcun pregiudizio per la parte opposta; che l'organismo scelto non è stato individuato per finalità fraudolente, ma solo perché la società attrice ha sede in Sicilia; che, quindi, la finalità conciliativa e deflattiva della mediazione ben avrebbe potuto essere realizzata anche a distanza e che, anzi, la parte che ha violato le finalità della disciplina sulla mediazione debba proprio individuarsi nella convenuta, che ha atteso l'udienza del 14 dicembre per rilevare l'incompetenza del mediatore adito, potendolo fare in precedenza, così da consentire di incardinare un nuovo procedimento innanzi a diverso organismo.

Orbene, a prescindere dalla questione se la banca convenuta abbia o meno ricevuto l'invito a comparire in mediazione, è indiscusso che il mediatore prescelto dalla parte opponente fosse incompetente per territorio. A norma dell'art.4 del D.Lgs. n. 28 del 2010, infatti, il procedimento va incardinato innanzi al mediatore del luogo ove si trova il giudice competente per il giudizio, ovvero in Ferrara, luogo ove la stessa società opponente aveva incardinato la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il procedimento di mediazione non risulta, quindi, essere stato correttamente espletato e da ciò discendono, necessariamente, le conseguenze di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, ovvero l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Né alcun vizio può ravvisarsi nella mancata concessione dei termini ex art.183 co.6 c.p.c., avendo il giudice ritenuto la causa matura per la decisione, alla luce dell'eccezione preliminare d'improcedibilità sollevata dalla parte opposta.

In materia deve ricordarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.4767 11.3.2016, secondo la quale "in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.

Vi si legge in motivazione: "sono tuttora vigenti l'art. 187, co. 1, c.p.c., secondo il quale "il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti al collegio", e l'art. 80-bis disp. att. c.p.c., secondo il quale "la rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti". Non può quindi dubitarsi che l'istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., possa tuttora invitare le parti a precisare le conclusioni e assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie. La diversa conclusione - secondo cui la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. sarebbe in ogni caso obbligatoria in caso di richiesta di parte, anche in una delle descritte situazioni, e cioè in casi in cui essa risulterebbe del tutto inutile - oltre ad essere contraddetta dalla lettera delle disposizioni appena richiamate, comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale, e anzi favorirebbe richieste meramente strumentali della parte interessata a procrastinare i tempi di durata del processo, in palese contrasto con il principio di economia processuale e con l'art. 111 Cost.. D'altra parte, il favore del vigente sistema processuale per una decisione immediata del merito della controversia, laddove possibile, e senza inutili appendici assertive e istruttorie, è confermato dal disposto dell'art. 189 c.p.c., in base al quale, laddove la causa venga rimessa al collegio per la mera decisione di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, questo deve ritenersi investito di tutta la causa e può deciderla comunque nel merito, anche a prescindere dalla fondatezza delle predette questioni pregiudiziali o preliminari".

In sede di memoria conclusionale parte opposta rileva come l'avversario debba essere condannato al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che l'iniziativa giurisdizionale assunta è connotata da colpa grave.

Sul punto, seppure la relativa condanna possa essere officiosa e la richiesta non debba pertanto essere formulata in sede di precisazione delle conclusioni o negli atti precedenti, nondimeno non ricorrono i presupposti per la invocata pronuncia.

Ed invero, si osserva che dapprima parte opponente ha radicato il giudizio di opposizione innanzi al giudice competente; che in quella fase non aveva incardinato il procedimento di mediazione, ma ciò di per sé non ne connota il comportamento ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., atteso che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010 ben consente che il relativo procedimento possa essere attivato su ordine del giudice alla prima udienza; l'iniziativa errata, quindi, si sostanzia nella scelta di un organismo errato ove proporre il procedimento di mediazione: ma ciò non ha avuto ripercussioni sui tempi processuali, essendo il vizio stato prontamente rilevato alla prima udienza utile e venendo in quella occasione la causa già trattenuta in decisione; né di per sé connota in termini di abusività l'iniziativa assunta con l'opposizione; le conseguenze della scelta errata dell'organismo di mediazione, dunque, si esauriscono nell'improcedibilità dell'opposizione e nella condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite.

Le spese di lite sono liquidate in Euro 1650,00 per fase di studio, Euro 1100,00 per fase introduttiva, Euro 2900,00 per fase decisionale.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione respinta

-dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto

-conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1655/2016;

-condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite liquidate in Euro 5650,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa

Così deciso in Ferrara, il 15 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2018.